



# *Ministero dello sviluppo economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036**

**Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.**

*Alle imprese interessate*

*Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.*

*Alle banche e agli intermediari finanziari interessati*

*All'ABI – Associazione bancaria italiana*

*All'Assilea – Associazione italiana leasing*

## **1. PREMESSE**

L'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 ha definito la disciplina per l'attuazione delle misure previste dal citato art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non



necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a..

Il medesimo art. 8, al comma 2, demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.

In attuazione della norma di legge è stato adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Sulla materia è intervenuto, da ultimo, l'art. 1, commi 52-57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che:

- a) proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;
- b) rfinanzia la misura per complessivi 560 milioni;
- c) introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di finanziamenti per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- d) prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.

In attuazione della norma predetta, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016 si è provveduto alla riapertura, a partire dal 2 gennaio 2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, rinviando a un successivo provvedimento direttoriale la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per gli investimenti ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera d).

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi. Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano a tutte le domande, pertanto sia a quelle relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal termine che sarà fissato con il citato provvedimento direttoriale concernente le domande di finanziamento per gli investimenti



ricadenti nella fattispecie di cui alla lettera *d*).

Le disposizioni della presente circolare, nonché gli schemi allegati, si applicano anche alle domande presentate in data precedente al termine fissato dal menzionato, successivo provvedimento direttoriale, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

## **2. DEFINIZIONI**

2.1 Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- c) “*regolamento (UE) n. 702/2014*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;
- d) “*regolamento (UE) n. 1388/2014*”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- e) “*regolamento (UE) n. 508/2014*”: il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- f) “*decreto-legge n. 69/2013*”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- g) “*decreto-legge n. 3/2015*”: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
- h) “*PMI*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 702/2014, nel caso di imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, ovvero nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 1388/2014, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti



della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nell'allegato 1 al *regolamento GBER*, nel caso di imprese operanti in settori non ricompresi tra i precedenti;

- i) “*CDP*”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- l) “*banca*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;
- m) “*intermediario finanziario*”: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*, purché garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso *CDP*, da una *banca* aderente alle medesime convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;
- n) “*finanziamento*”: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una *PMI* da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;
- o) “*convenzione*”: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;
- p) “*Fondo di garanzia*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- q) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016;
- r) “*legge 232/2016*”: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), art. 1, commi 52 – 57;
- s) “*piattaforma*”: la piattaforma informatica gestita dal *Ministero* e resa disponibile alle *PMI* e alle *banche/intermediari finanziari* al link <https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it>;
- t) “*investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*”: gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B;
- u) “*investimenti ordinari*”: gli investimenti di cui all'art. 5 del *decreto*, diversi dagli *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*; gli *investimenti ordinari* riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di



leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

- v) “*investimento*”: l'insieme degli *investimenti ordinari* e degli *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*.

### 3. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1 L'intervento agevolativo è così articolato:

- La *PMI* presenta alla *banca/intermediario finanziario* la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di *finanziamento* per l'acquisizione di *investimenti*.
- La *banca/intermediario finanziario* verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla *PMI*, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al *Ministero* richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
- La *banca/intermediario finanziario*, previa conferma da parte del *Ministero* della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il *finanziamento* alla *PMI* mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da *CDP*, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del *finanziamento* può essere assistita dalla garanzia del *Fondo di garanzia*, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del *finanziamento* stesso.
- La *banca/intermediario finanziario* che decida di concedere il *finanziamento* alla *PMI*, adotta la relativa delibera e la trasmette al *Ministero*, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa *PMI* in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Il *Ministero* adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli *investimenti* ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa *banca/intermediario finanziario*. Il contributo concesso dal *Ministero* alla *PMI*, a fronte del *finanziamento*, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per gli *investimenti ordinari* e del 3,575% annuo per gli *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*.



- La *banca/intermediario finanziario* si impegna a stipulare il contratto di *finanziamento* con la *PMI* e ad erogare alla stessa il *finanziamento* in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di *finanziamento* può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- La *PMI*, ad *investimento* ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla *piattaforma*, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'*investimento*, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al *Ministero*, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
- La *PMI* trasmette al *Ministero*, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla *piattaforma*, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta.

#### **4. SOGGETTI BENEFICIARI**

4.1 Possono beneficiare delle agevolazioni le *PMI* che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'art. 2 del *regolamento (UE) n. 702/2014*, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'art. 3 del *regolamento (UE) n. 1388/2014* e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'art. 2 del *regolamento GBER*.

4.2 Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all'apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'*investimento* ed attestarne l'avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 13.2.



4.3 Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

## 5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

5.1 Il *finanziamento*, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del *Ministero*, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da una *bancalintermediario finanziario* aderente alla *convenzione*.

5.2 Il *finanziamento*, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli *investimenti* e fino al 100% degli stessi;
- b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di *finanziamento* ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva;
- c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Il limite massimo di due milioni di euro è riferito ai *finanziamenti* corrispondenti alla somma di tutti gli *investimenti* ammessi dal *Ministero* a favore di una singola *PMI* a decorrere dall'entrata in vigore del *decreto-legge n. 69/2013*. Il limite minimo di ventimila euro è riferito alla singola domanda di agevolazione. Entro il limite massimo di due milioni di euro di *finanziamento* la *PMI* può presentare una o più domande di agevolazione, fatta eccezione esclusivamente per quanto previsto al punto 7.3 della presente circolare;
- d) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
- e) in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.



5.3 La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

## 6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

6.1 Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:

- a) art. 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- b) art. 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

6.2 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:

- a) art. 26 - Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- b) art. 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca;
- c) art. 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- d) art. 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;
- e) art. 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.3 Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

6.4 Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all'art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del regolamento stesso:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;



- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

6.5 Gli *investimenti* devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio degli *investimenti* s'intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli *investimenti* oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli *investimenti*.

6.6 Gli *investimenti* previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità produttiva. Qualora la *PMI* voglia effettuare *investimenti* riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità produttiva una diversa domanda di agevolazione.

## **7. SPESE AMMISSIBILI**

7.1 Le spese ammissibili, come previsto dall'art. 5 del *decreto*, riguardano l'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali oggetto di *investimenti*, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

7.2 I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'*investimento*.

7.3 Così come previsto all'art. 5, comma 2, del *decreto*, è ammissibile l'acquisto, ovvero l'acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli *investimenti* in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Nel rispetto del principio dell'autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare l'*investimento* su più domande.

7.4 Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA. Qualora nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'*investimento*, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.



Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi "immobilizzazioni in corso e acconti";
- per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigenerati;
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;
- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

7.5 Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale della *PMI* beneficiaria per almeno tre anni.

7.6 Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla *PMI* come *investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere ammessi come *investimenti ordinari*.

7.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell'impresa stessa.



7.8 Qualora l'impresa beneficiaria ceda in prestito d'uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l'ubicazione dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall'impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

## **8. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

8.1 L'agevolazione è concessa alla *PMI* nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- a) 2,75% per gli *investimenti ordinari*;
- b) 3,575% per gli *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*.

8.2 Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di "de minimis".

8.3 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell'art. 14 del *regolamento (UE) n. 702/2014*:

- 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

8.4 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'art. 95 del *regolamento (UE) n. 508/2014*, che prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

8.5 Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell'art. 17 del *regolamento GBER*, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.



8.6 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del *regolamento (UE) n. 702/2014* che prevede la non applicabilità dello stesso:

- a) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all'art. 14 del regolamento, superino i 500.000 euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;
- b) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'art. 17 del regolamento superino i 7,5 milioni di euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento.

8.7 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'art. 2 del *regolamento (UE) n. 1388/2014*, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili inferiori o uguali a 2 milioni di euro e aiuti di importo inferiore o uguale a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

8.8 Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), una maggiorazione pari a 100 punti base.

8.9 Ai fini del calcolo dell'ESL si prevede:

- l'erogazione del contributo con la prima quota semestrale resa disponibile nell'anno di adozione del provvedimento di concessione e le quote successive, considerando due semestralità per ciascun anno in un'unica soluzione, fatta eccezione per l'ultimo anno in cui si prevede, fino a concorrenza del contributo, una sola quota semestrale;
- l'utilizzo del tasso di attualizzazione vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione;
- come anno di riferimento dell'*investimento* quello relativo alla data di avvio indicata nella domanda di agevolazione di cui al punto 9.2.

8.10 Qualora l'ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul *Fondo di garanzia*, superi l'ESL massimo concedibile



per l'impresa, il *Ministero* procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il *finanziamento*.

## **9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE**

9.1 La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di *PMI* appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alla *convenzione*. L'elenco delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alla *convenzione*, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del *Ministero*: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) e di ABI: [www.abi.it](http://www.abi.it). L'elenco delle *banche/intermediari finanziari* che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della *convenzione*, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di *CDP*: [www.cdp.it](http://www.cdp.it), di volta in volta aggiornato.

9.2 La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni alle *banche/intermediari finanziari*, salvo quanto previsto al successivo punto 9.4, pena l'inammissibilità della stessa.

9.3 Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it);
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).



9.4 La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet del *Ministero* [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l'invio con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1 costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della *banca/intermediario finanziario*, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.

9.5 La *banca/intermediario finanziario*, ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

## **10. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

10.1 Ciascuna *banca/intermediario finanziario*, previa verifica positiva della documentazione presentata dall'impresa, trasmette al *Ministero*, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6, comma 1, del *decreto*. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

10.2 Nell'ambito delle singole richieste di prenotazione, ciascuna *banca/intermediario finanziario*, deve indicare separatamente l'ammontare delle risorse destinate agli *investimenti ordinari* e l'ammontare delle risorse destinate agli *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*.

10.3 Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il *Ministero* provvede a comunicare alla *banca/intermediario finanziario* la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.



10.4 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del *Ministero*, la *banca/intermediario finanziario* adotta la delibera di *finanziamento*.

10.5 Entro dieci giorni dal termine di cui al punto 10.4, la *banca/intermediario finanziario* trasmette al *Ministero*, attraverso la *piattaforma*, l'elenco dei finanziamenti deliberati e, con riferimento ad ogni singolo *finanziamento*:

- a) l'indicazione dei dati identificativi della *PMI*;
- b) l'indicazione dell'importo e della durata del *finanziamento*;
- c) l'indicazione della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di *CDP* ovvero su diversa provvista;
- d) la documentazione trasmessa dalla *PMI* in fase di presentazione della domanda di cui ai punti 9.2 e 9.3.

10.6 Per le domande di agevolazione che prevedono entrambe le tipologie di *investimenti*, nel caso in cui l'importo del *finanziamento* e/o dell'*investimento* deliberato sia inferiore a quello richiesto dalla *PMI* in sede di domanda, la *banca/intermediario finanziario* è tenuta a trasmettere, insieme a quanto previsto al punto 10.5, apposita dichiarazione a firma della *PMI*, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, riportante l'importo dell'*investimento* e del relativo *finanziamento* ripartito tra *investimenti ordinari* e *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*.

10.7 Il *Ministero*, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna *banca/intermediario finanziario*, ovvero dalla ricezione della singola delibera di *finanziamento*, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione:

- a) dell'ammontare degli *investimenti* di cui al *finanziamento* e del relativo contributo, ripartiti in *investimenti ordinari* e in *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*;
- b) dell'agevolazione concedibile e del relativo piano di erogazione;
- c) degli obblighi e degli impegni a carico della *PMI* beneficiaria.

Il *Ministero* trasmette quindi il provvedimento di concessione alla *PMI* e alla *banca/intermediario finanziario*. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, il termine sopra citato è derogato.

10.8 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, la *PMI* beneficiaria stipula con la *banca/intermediario finanziario* il contratto di finanziamento precedentemente oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del



relativo ammontare. Ciascuna *banca/intermediario finanziario* comunica al *Ministero*, tramite *piattaforma*, l'importo del finanziamento contrattualizzato e del relativo *investimento*. Qualora il contratto di finanziamento sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, il *Ministero* procede all'assunzione del conseguente provvedimento di ricalcolo dell'agevolazione.

10.9 Per le domande di agevolazione che prevedono entrambe le tipologie di *investimenti*, nel caso in cui l'importo del *finanziamento* e/o dell'*investimento* oggetto del contratto sia inferiore a quello deliberato, la *banca/intermediario finanziario* deve trasmettere al *Ministero*, in sede di trasmissione dei dati relativi al contratto di finanziamento, apposita dichiarazione a firma della *PMI*, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, riportante l'importo dell'*investimento* e del relativo *finanziamento* ripartito tra *investimenti ordinari* e *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*.

10.10 Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al punto 10.8 la *banca/intermediario finanziario* ne dà motivata comunicazione al *Ministero*, secondo le modalità definite dalla *convenzione*, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento. Il *Ministero*, valutate le motivazioni addotte dalla *banca/intermediario finanziario*, procede all'assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, in caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, l'eventuale dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni già concesse. Le ulteriori modalità di informativa da parte della *banca/intermediario finanziario* in merito ai casi di mancata stipula del contratto di finanziamento sono stabilite nella *convenzione*.

10.11 La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tal fine la *banca/intermediario finanziario*, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di *CDP*, può prefinanziare l'*investimento* mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli di cui all'art. 5, comma 4, del *decreto*, inerenti alla data di avvio dell'*investimento*.

## **11. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

11.1 Le *PMI*, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del *Ministero* [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.



11.2 Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 11.1 si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del *decreto*, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle *banche/intermediari finanziari* rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di prenotazione del contributo, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle *PMI* beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale ai sensi del punto 10.3 e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

11.3 Le richieste di prenotazione delle risorse relative al contributo pervenute su base mensile al *Ministero* successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

11.4 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 10.3, le *PMI* interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, ovvero essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 11.3.

11.5 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle *banche/intermediari finanziari* nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 11.1, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo inviata dalle *banche/intermediari finanziari* al *Ministero*, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente alla predetta data di chiusura dello sportello individuata dal provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono considerate irricevibili.

## **12. INFORMAZIONI ANTIMAFIA**

12.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, ossia nel caso di *finanziamento* superiore a 1.900.000,00 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia", e ss.mm.ii, necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

12.2 Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 9.3, regolarmente sottoscritte dai soggetti dichiaranti, redatte secondo le modalità stabilite dal medesimo punto 9.3.

## **13. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

13.1 Il contributo è erogato dal *Ministero* secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione



dell'*investimento*, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste all'art. 1, comma 53, della *legge 232/2016*.

13.2 Le imprese sono tenute a completare l'*investimento* entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'*investimento* o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'*investimento*, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera *a*), del *decreto*, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa al *Ministero* entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'*investimento*, pena la revoca del contributo concesso. Detta dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 2 e secondo le modalità indicate al punto 13.3, contiene al suo interno l'elenco dei beni oggetto di agevolazione.

13.3 La dichiarazione di ultimazione dell'*investimento* e le richieste di erogazione del contributo devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al *Ministero* attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal *Ministero* all'indirizzo PEC dell'impresa. L'URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l'accesso alla piattaforma è il seguente: <https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese>.

13.4 Le richieste di erogazione non inoltrate attraverso la *piattaforma*, ovvero inviate con altre modalità, non sono ricevibili.

13.5 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al *Ministero* entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'*investimento*, previo pagamento a saldo da parte della *PMI* beneficiaria dei beni oggetto dell'*investimento*. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. La predetta richiesta di erogazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 e firmata dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata secondo le modalità indicate al punto 13.3 e corredata della seguente documentazione:

- a*) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- b*) nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a



saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;

- c) in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

13.6 Le *PMI* hanno facoltà di presentare congiuntamente la dichiarazione di ultimazione dell'*investimento* e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, previo pagamento a saldo da parte della *PMI* beneficiaria dei beni oggetto dell'*investimento*.

13.7 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, con le medesime modalità di cui al punto 13.3. Nel rispetto del piano di erogazioni previsto dal decreto di concessione, la *PMI* beneficiaria può richiedere l'erogazione contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate. Tali richieste di erogazione devono essere redatte in conformità all'allegato n. 5 e corredate, in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, delle dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

13.8 Il *Ministero*, istruita la richiesta di erogazione presentata dall'impresa, verificata positivamente la completezza della documentazione, acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all'erogazione della relativa quota di contributo entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

13.9 Il *Ministero* si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il *Ministero* può acquisire dalla *PMI* beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, copia dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, da sottoporre a controllo.

13.10 Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del *decreto*, il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo qualora la *banca/intermediario finanziario* comunichi il mancato rispetto da parte



dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'art. 12 del *decreto*, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. In particolare, la *banca/intermediario finanziario* comunica, attraverso la *piattaforma*, al *Ministero*:

- a) eventuali inadempimenti dell'impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, entro centoventi giorni dall'inadempimento, qualora la stessa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;
- b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, entro sessanta giorni dall'evento.

13.11 In caso di rimborso anticipato del *finanziamento* o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la *banca/intermediario finanziario* è tenuta a darne comunicazione al *Ministero*, tramite *piattaforma*, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

## 14. VARIAZIONI

14.1 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l'oggetto degli *investimenti* rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del *Ministero*, a condizione che gli *investimenti* effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all'art. 5 del *decreto*.

14.2 Qualsiasi variazione degli *investimenti* realizzati, complessivamente o per singola tipologia, non può comunque comportare un incremento del contributo concesso rispettivamente su *investimenti ordinari* e *investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti*.

14.3 L'impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

14.4 Fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d'uso, di cui al punto 7.8, i beni acquisiti e installati presso l'unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati ad altra unità produttiva nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'*investimento*. In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'*investimento* rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, alla *banca/intermediario finanziario* e, tramite *piattaforma*, al *Ministero* formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

14.5. Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite *piattaforma*, al *Ministero* e, tramite PEC, alla *banca/intermediario finanziario*;



quest'ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all'art. 3 del *decreto*, dovrà trasmettere, tramite *piattaforma*, al *Ministero*:

- a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del *decreto* e contenente altresì l'impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
- b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del *finanziamento*, nonché copia dell'atto relativo all'operazione societaria in questione.

14.6 Il *Ministero*, verificata positivamente la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al soggetto subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo soggetto beneficiario, nonché alla *banca/intermediario finanziario*.

## **15. RINUNCE E REVOCHE**

15.1 L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora adottato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia, a mezzo PEC, esclusivamente alla *banca/intermediario finanziario*; quest'ultima, solo per le domande già trasmesse, provvederà a darne opportuna comunicazione al *Ministero* tramite *piattaforma*. Qualora il *Ministero* abbia già provveduto ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla *banca/intermediario finanziario* e contestualmente, tramite *piattaforma*, al *Ministero*, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.

15.2 Il *Ministero* procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall'art. 12 del *decreto*, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

15.3 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, la *banca/intermediario finanziario* ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di *finanziamento* stipulato con l'impresa.

## **16. TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

16.1 Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente circolare possono essere presentate - secondo le modalità indicate al punto 9 - da parte delle *PMI* alle *banche/intermediari*



*finanziari*, a partire dalla data indicata con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*.

## **17. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE**

17.1 Ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato A è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dalla presente circolare, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina. Nell'apposita sezione del sito del *Ministero*, all'indirizzo <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/oneri-informativi-per-cittadini-e-impres>, è pubblicato l'elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui al *decreto* e alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Firmato Sappino*

DIV. VI / SER